

Convenzione sulle prestazioni

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dal

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Kochergasse 10, CH-3003 Berna

qui di seguito Confederazione

il

Cantone Ticino (ente responsabile)

rappresentato da

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona

qui di seguito Cantone
e la

Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM)

c/o Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, CP 140, 6850 Mendrisio

qui di seguito ente regionale

concernente il

Programma d'agglomerato del Mendrisiotto

2a generazione 2011/2012

**Parte trasporti e insediamento
(PAM2)**

qui di seguito Programma d'agglomerato del Mendrisiotto

Le parti convengono quanto segue:

1 Preambolo

- 1.1** Conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), la Confederazione partecipa al finanziamento di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati. Le misure si rifanno a un programma d'agglomerato che coordina lo sviluppo degli insediamenti e dei trasporti e tiene conto dell'ambiente. Questo programma d'agglomerato è stato inoltrato alla Confederazione e successivamente esaminato. Le valutazioni sono contenute nel rapporto d'esame 2014 (cfr. Allegato 2).
- 1.2** La presente convenzione sulle prestazioni disciplina la partecipazione della Confederazione all'attuazione delle misure del programma d'agglomerato del Mendrisiotto di 2^a generazione. La partecipazione della Confederazione al programma d'agglomerato del Mendrisiotto si rifà al decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, adottato in base all'esame di tutti i programmi d'agglomerato di 2a generazione inoltrati nel 2011/2012, comprese le misure secondo la convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1a generazione. L'aliquota di contribuzione corrisponde a un tasso del 35 % e a un contributo massimo di 9.85 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi) per le misure cofinanziate dalla Confederazione (lista A di 2a generazione, cfr. cap. 3.3).
- 1.3** La presente convenzione si basa sull'articolo 24 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21).
- 1.4** Le disposizioni di cui ai capitoli 4.2 e 5 della presente convenzione si applicano per analogia alle misure della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato del Mendrisiotto di 1^a generazione. Nell'Allegato 4 alla presente convenzione sulle prestazioni sono riportate tutte le misure cofinanziate di 1^a generazione che definitivamente non possono essere realizzate.

2 Parti contraenti e obblighi

2.1 Parti contraenti

- 2.1.1** La competenza del DATEC per la conclusione della presente convenzione si rifà all'articolo 24 capoverso 1 OUMin.
- 2.1.2** La competenza del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino per la conclusione della presente convenzione si rifà all' art. 70 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.
- 2.1.3** La competenza dell'organismo preposto dell'ente regionale per la conclusione della presente convenzione si rifà alla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, del 12 marzo 1997 (RL 7.4.1.3) e Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti, del 10 luglio 2001 (RL 7.4.1.5).

2.2 Obblighi

- 2.2.1 Conformemente al capitolo 4 della presente convenzione, la Confederazione s'impegna a cofinanziare le misure di cui ai capitoli 3.3 della presente convenzione sulle prestazioni. Sono fatte salve le decisioni finanziarie da parte degli organismi federali preposti.
- 2.2.2 Il Cantone si impegna, nell'ambito delle sue competenze, ad avviare e attuare le misure conformemente ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.3 Il Cantone o l'ente regionale confermano che i Comuni e gli enti regionali interessati dalle misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione si sono impegnati, nel quadro delle loro competenze, ad avviare e attuare le misure secondo l'Allegato 3. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.4 Il Cantone e l'ente regionale si impegnano a controllare, nell'ambito delle sue competenze, che i diversi organismi del Cantone e dei Comuni avviino e attuino tutte le misure previste. Il Cantone deve fare in modo che l'attuazione di tali misure non pregiudichi la convenzione sulle prestazioni.

3 Misure¹ rilevanti del programma d'agglomerato di 2^a generazione

Il presente capitolo elenca tutte le misure prese in considerazione oltre alle misure della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1^a generazione per la valutazione costi-benefici del programma d'agglomerato di 2^a generazione e ritenute determinanti per la definizione delle aliquote di contribuzione.

3.1 Misure di 2^a generazione non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

Per quanto concerne le misure relative agli insediamenti e ai trasporti (non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale) elencate qui di seguito, il Cantone e l'ente regionale sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione:

N.	Misura	Ufficio federale competente	Ente coordinatore del Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio attuazione)	
ARE-Code	N° PA				
Insediamento (incl. il paesaggio)					
5250.2.067	PA 1	Progetto di paesaggio comprensoriale Mendrisiotto*	ARE	SST	A
5250.2.068	PA2	Gestione paesaggio Monte San Giorgio*	ARE	SST	A

¹ Con il termine «misura/e» si intendono sempre anche «pacchetti di misure». Con il termine «misura/e parziale/i» («progetti» in caso di misure parallele) si intendono tappe di singole misure oppure singole misure di pacchetti di misure.

N. ARE-Code	N° PA	Misura	Ufficio federale competente	Ente coordinatore del Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio attuazione)
5250.2.069	PA3	Gestione paesaggio Valle di Mugello*	ARE	SST	A
5250.2.070	PA4	Riqualifica del Laveggio*	ARE	Municipi di Stabio, Mendrisio e Riva San Vitale	A
5250.2.071	PA5	Area di svago nel comparto Valera (Comuni di Mendrisio-Ligornetto)	ARE	Municipio di Mendrisio	A
5250.2.072	PA6	Valorizzazione area di svago a lago Riva San Vitale	ARE	Municipio di Riva San Vitale	A
5250.2.073	PA7	Area di svago a lago di importanza regionale nell'area ex Tannini a Melano	ARE	Municipio di Melano	A
5250.2.074	IN 1	Aree centrali e intensive*	ARE	Municipi dei comuni interessati	A
5250.2.075	IN 2	Aree semi-intensive*	ARE	Municipi dei comuni interessati	A
5250.2.076	IN 3	Aree estensive*	ARE	Municipi dei comuni interessati	A
5250.2.077	IN 4	Riqualifica urbanistica area relazionata al nodo intermodale FFS di Mendrisio con insediamento della SUPSI	ARE	Municipio di Mendrisio	A
5250.2.078	IN 5	Riqualifica urbanistica e riconversione area relazionata al nodo intermodale FFS di Chiasso	ARE	Municipio di Chiasso	A
5250.2.079	IN 6	Aree multifunzionali commerciali (GGT-grandi generatori di traffico)	ARE	Municipi di Morbio Inferiore e Balerna	A
5250.2.080	IN 7	Aggiornamento dei PR in base alla gerarchia stradale*	ARE	Tutti i Municipi dell'agglomerato	A
Trasporti					
5250.2.065	TIM 3	Gestione posteggi pubblici: attuazione del PSZC (Piano dello Stazionamento delle Zone Centrali)	ARE	Tutti i Municipi dell'agglomerato	A
Prestazioni proprie dell'agglomerato non richieste ai fini del cofinanziamento					
5250.2.001	TP 1.1	Nuovo concetto TP per l'agglomerato (riorganizzazione linee e offerta) (fase A)	ARE	SM	A
5250.2.053	TL 11	Parcheggi per cicli nell'agglomerato (attrattori, piazze, scuole, stazioni/fermate TP, ecc)	ARE	Tutti i Municipi dell'agglomerato	A
5250.2.066	TIM 4	Parcheggi per il car pooling presso le dogane	ARE	SM	A

Tabella 3.1

*La Confederazione e i Cantoni prendono atto che questa misura costituisce un compito permanente.

La pianificazione e la realizzazione di misure nell'ambito dell'insediamento devono avvenire in conformità con la revisione della legislazione sulla pianificazione del territorio (LPT/OPT) e con i rispettivi piani direttori cantonali.

3.2 Prestazioni proprie, priorità A di 2^a generazione

Per quanto concerne le misure infrastrutturali (non cofinanziate dalla Confederazione) elencate qui di seguito, il Cantone e l'ente regionale sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N. Codice ARE	N. PA	Misura	Costi (mio. fr.) secondo il PA
Autobus/strada			
5250.2.015	TP 5.1	Miglioramento dello standard e dell'informazione alle fermate del TP su gomma: standard di base	3.00
Capacità strada			
5250.2.042	TL 5.1	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Chiasso, messa in sicurezza incrocio stradale Via Cattaneo / Via Milano / Via ai Crotti	0.46
5250.2.056	TIM 1.3	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Mendrisio (Arzo), moderazione e sicurezza incrocio Via R. Rossi - Via Vidisin	0.50
Traffico lento			
5250.2.052	TL 10	Rete di bikesharing (sistemi compatibili tra loro)	0.30
Riqualificare la sicurezza stradale			
5250.2.043	TL 5.2	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Mendrisio, messa in sicurezza e riqualifica spazi pubblici a San Martino e pista ciclabile Via Morée	0.45
5250.2.045	TL 5.4	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Novazzano, messa in sicurezza e riqualifica di via Indipendenza	0.48
5250.2.047	TL 5.6	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Mendrisio (Genestrerio), messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Baraini	2.00
5250.2.054	TIM 1.1	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Mendrisio, moderazione del traffico e riqualifica di Via Motta	1.20
5250.2.055	TIM 1.2	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Mendrisio, moderazione e sicurezza Via Turconi - Largo Bernasconi	1.50
5250.2.057	TIM 1.4	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Riva San Vitale, moderazione del traffico nei quartieri residenziali	2.40
5250.2.058	TIM 1.5	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Stabio, moderazione del traffico, rotonda Segeno - valico San Pietro	0.12
5250.2.059	TIM 1.6	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Stabio, Zona 30 Via Campagnola	2.53
5250.2.060	TIM 1.7	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Melano, moderazione Via alle Scuole	0.12
5250.2.062	TIM 1.9	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Balerna, viale Tarchini	0.49
Misure di gestione del traffico			
5250.2.010	TP 3.2	Infrastruttura in funzione della nuova offerta TP: Chiasso, Via degli Albrici, posa di un dissuasore a scomparsa (Pilomat)	0.05

Tabella 3.2

3.3 Lista delle misure, priorità A (lista A di 2^a generazione)

In virtù degli articoli 7 LFIT (RS 725.13), 17a-d LUMin (RS 725.116.2) e 24 OUMin (RS 725.116.21), nonché del decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, la Confederazione assicura il cofinanziamento delle seguenti misure. Per quanto concerne le misure elencate qui di seguito, il Cantone e l'ente regionale sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Ente responsabile del Programma d'agglomerato (ufficio cantonale)	
Codice ARE	N. PA					
Autobus/strada						
5250.2.011	TP 3.3	Infrastruttura in funzione della nuova offerta TP: Balerna - Morbio Inferiore, corsie preferenziali complete in ambo le direzioni (tra rotonde Bellavista - Serfontana)	1.09	0.38	OFROU	DC
5250.2.081	TP 2	Adeguamento e accessibilità fermate TP	2.01	0.70	OFROU	DC
Traffico lento						
5250.2.037	TL 3.13	Completamento della rete pedonale locale: Mendrisio, completamento del sottopasso pedonale alla stazione FFS di Mendrisio per il collegamento della zona insediativa strategica a ovest dei binari (indispensabile per l'attuazione della misura IN4)	1.99	0.70	OFROU	DC
5250.2.084		Lista A TL (Allegato 1)	17.79	6.23	OFROU	DC
Riqualificare la sicurezza stradale						
5250.2.038	TL 3.14	Completamento della rete pedonale locale: Mendrisio, riqualifica e sviluppo della permeabilità pedonale della Piazza antistante la Stazione FFS, regolazione della sosta breve (in relazione alla misura IN4)	2.16	0.76	OFROU	DC
5250.2.044	TL 5.3	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Coldrerio, messa in sicurezza e riqualifica del centro civico	1.54	0.54	OFROU	DC

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Ente responsabile del Programma d'agglomerato (ufficio cantonale)	
Codice ARE	N. PA					
5250.2.061	TIM 1.8	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Vacallo, moderazioni Via Guisan – Piazza San Simone	0.75	0.26	OFROU	DC
Misure di gestione del traffico						
5250.2.009	TP 3.1	Infrastruttura in funzione della nuova offerta TP: Chiasso, nuovo impianto semaforico Via Dunant / Viale Manzoni / Via Livio	0.40	0.14	OFROU	DC
5250.2.013	TP 3.5	Infrastruttura in funzione della nuova offerta TP: Mendrisio (Capolago), messa in sicurezza capolinea	0.41	0.14	OFROU	DC
Totale			28.14	9.85		

Tabella 3.3

Il Cantone conferma che tutte le misure rilevanti, secondo il rapporto d'esame, per il piano direttore del presente capitolo hanno lo stato di coordinamento "dato acquisito" nel piano direttore cantonale approvato.

3.4 Lista delle misure, priorità B (lista B di 2^a generazione)

La lista seguente presenta l'orientamento dei lavori futuri. Il Cantone, l'ente regionale o la Confederazione devono giustificare, nell'ambito della revisione e dell'esame dei programmi di 3a generazione e in vista della valutazione del programma d'agglomerato, le ragioni che hanno portato all'esclusione o alla modifica di una misura di priorità B. La lista non presuppone una garanzia di finanziamento da parte della Confederazione e non comporta alcun obbligo del Cantone e dell'ente regionale. In particolare, al momento della firma della presente convenzione, il futuro cofinanziamento delle misure non è garantito né dal fondo infrastrutturale né da un altro strumento di finanziamento della Confederazione.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Osservazioni della Confederazione al momento del rapporto d'esame	
Codice ARE	N. PA			
Autobus/strada				
5250.2.012	TP 3.4	Infrastruttura in funzione della nuova offerta TP: Morbio Inferiore, sistemazione nodo del nucleo (fermata "Posta")	1.81	La misura non è pronta per essere realizzata e il finanziamento non è garantito nell'orizzonte temporale A.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Osservazioni della Confederazione al momento del rapporto d'esame
Codice ARE	N. PA		
Traffico lento			
5250.2.039	TL 4.1	1.72	Completamento della rete pedonale locale: Chiasso, passerella pedonale sopraelevata (sopra la ferrovia) quale collegamento tra il Quartiere Soldini e i quartieri Boffalora / Centro
5250.2.085	Lista B TL (Allegato 1)	1.99	Riqualificare la sicurezza stradale
5250.2.048	TL 6	0.54	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Chiasso, messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Elvezia

Tabella 3.4

3.5 Misure (co)finanziabili mediante altri mezzi finanziari della Confederazione

Nel rapporto d'esame (cfr. cap. 5.3) sono elencate le misure che non possono essere cofinanziate tramite il fondo infrastrutturale, bensì mediante altri mezzi finanziari della Confederazione. Il rapporto d'esame costituisce il risultato della valutazione in un'ottica pianificatoria globale, fatti salvi i pareri, le decisioni, le procedure di approvazione e le decisioni sul finanziamento da parte degli Uffici federali competenti.

4 Finanziamento delle misure della lista A di 2^a generazione (cap. 3.3)

4.1 Contributo

- 4.1.1 Il finanziamento delle misure della lista A di 2^a generazione viene assicurato congiuntamente da Confederazione, Cantone e, se del caso, altri partner (ente regionale, Comuni, enti esteri), secondo la lista delle misure, priorità A (cap. 3.3).
- 4.1.2 La prevista partecipazione finanziaria da parte della Confederazione di 9.85 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi, cfr. cap. 1.2) a favore del programma d'agglomerato del Mendrisiotto di 2^a generazione è da considerarsi un contributo massimo che non può essere superato (art. 2 cpv. 1 e 2 del decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015).

- 4.1.3 L'aliquota di contribuzione (cap. 1.2) per un programma d'agglomerato vale anche per le relative misure cofinanziate (cap. 3.3 e art. 2 cpv. 2 del decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015).
- 4.1.4 La Confederazione cofinanzia le singole misure fino al contributo massimo (più IVA e rincaro) conformemente alla lista A (cap. 3.3). L'ulteriore finanziamento delle misure spetta al Cantone e, se del caso, ad altri partner (ente regionale, Comuni, enti esteri).
- 4.1.5 Se i costi per l'attuazione di una misura sono minori rispetto a quanto preventivato, la Confederazione versa soltanto la quota percentuale degli effettivi costi computabili.
- 4.1.6 Sono cofinanziati soltanto i costi computabili e comprovabili secondo le disposizioni legali (LUMin; OUMin).

4.2 Accordi sul finanziamento

- 4.2.1 Quando una misura o una misura parziale della lista A è pronta per la realizzazione, e ha un finanziamento garantito è conforme al programma d'agglomerato del Mendrisiotto e alle condizioni previste per la procedura d'esame da parte della Confederazione e le eventuali modifiche essenziali sono approvate dall'ARE, di regola entro 4 mesi dall'inoltro del dossier completo l'Ufficio federale competente (cap. 3.3) conclude con il Cantone responsabile della misura un accordo sul finanziamento basato sulla presente convenzione².
- 4.2.2 Nell'ambito del trasporto ferroviario, l'Ufficio federale competente può concludere un accordo sul finanziamento anche per le misure per le quali il finanziamento è garantito, ma che non sono ancora del tutto pronte per la realizzazione (almeno una misura parziale o un progetto). Inoltre l'impresa di trasporto diventa parte contraente (art. 17b cpv. 1 e 3 LUMin).
- 4.2.3 Su richiesta dell'ente responsabile, per concludere accordi sul finanziamento l'Ufficio federale competente può suddividere i pacchetti di misure o singole misure in misure parziali, sempre che l'attuazione della misura parziale prevista per la conclusione di un accordo sul finanziamento, da sola, risulti sensata nell'ottica dell'effetto auspicato. Per ogni accordo sul finanziamento concluso devono essere indicate le misure parziali non ancora realizzate e la corrispondente quota di mezzi federali prevista dal presente accordo deve rimanere a disposizione come riserva.

4.3 Inizio dei lavori

- 4.3.1 I lavori relativi alle misure o alle misure parziali del programma d'agglomerato di 2ª generazione cofinanziate dalla Confederazione possono essere avviati, fatto salvo il capitolo 4.3.2, solo dopo la firma del corrispondente accordo sul finanziamento.

² Nell'ambito di una misura, mediante attribuzione di un codice ARE, possono essere stipulati uno o più accordi sul finanziamento in base alla suddivisione in misure parziali.

- 4.3.2 Prima della firma dell'accordo sul finanziamento, l'Ufficio federale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori su richiesta dell'ente responsabile se l'attesa della conclusione dell'accordo sul finanziamento potrebbe comportare gravi inconvenienti. La richiesta dev'essere esaminata in tempi brevi. Nessun contributo federale è concesso per la misura in questione se i lavori sono iniziati in anticipo, senza l'autorizzazione dell'Ufficio federale competente (art. 26 LSU; RS 616.1).
- 4.3.3 In linea di massima l'inizio dei lavori relativi alle misure e alle misure parziali della lista A di 2ª generazione (cap. 3.3) è fissato entro quattro anni dalla firma della convenzione sulle prestazioni. I capitoli 4.3.1 e 6.2.1 fissano termini precisi. Lo scadenziario delle singole misure e delle misure parziali deve consentire di ottenere tempestivamente gli effetti auspicati (cfr. anche cap. 6.3). In particolare, l'avvio e l'attuazione delle misure cofinanziate devono essere armonizzati con quelli delle misure non oggetto di cofinanziamento.

4.4 Modalità di versamento

- 4.4.1 Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni e dell'accordo sul finanziamento relativo alla misura o alla misura parziale, la Confederazione versa i mezzi finanziari necessari su domanda del Cantone responsabile della misura o della misura parziale oppure delle imprese di trasporto, secondo il capitolo 4.4.5 e fatti salvi i capitoli 4.4.2, 4.4.3 e 6.2.1-6.2.3, nell'ambito dei contributi federali concordati conformemente al capitolo 3.3.
- 4.4.2 I versamenti dei contributi federali avvengono con riserva di approvazione dei rispettivi crediti di preventivo da parte del Parlamento e delle modifiche nell'ambito del diritto federale.
- 4.4.3 I contributi federali vengono versati solo per le prestazioni effettivamente fornite nel quadro dell'avanzamento dei lavori. La richiesta di versamento, corredata dalla documentazione comprovante i costi, deve essere indirizzata all'Ufficio federale competente della misura conformemente al capitolo 3.3.
- 4.4.4 In caso di insufficiente liquidità si applica l'articolo 24a OUMin. Per l'inizio dei lavori valgono le disposizioni di cui al capitolo 4.3.
- 4.4.5 I contributi per le infrastrutture ferroviarie riguardanti il traffico d'agglomerato sono versati alle imprese di trasporto (imprese ferroviarie) mediante gli strumenti di finanziamento secondo la legislazione sulle ferrovie.

5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

5.1 Controllo dell'attuazione

Il Cantone e l'ente regionale garantiscono che, ogni quattro anni, sia presentato all'ARE un rapporto sullo stato di attuazione delle misure concordate nella presente convenzione, secondo i requisiti dell'allegato 5. La Confederazione valuterà in particolare secondo quale scadenziario sono state realizzate le misure e quali misure sono state attuate.

5.2 Controllo degli effetti

La Confederazione svolge un controllo periodico degli effetti del programma d'agglomerato. Tale controllo mette a confronto, sulla base di indicatori, lo sviluppo preventivato con lo sviluppo effettivo. L'ARE fissa gli indicatori per il controllo degli effetti e consulta gli enti e gli Uffici federali interessati. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie per svolgere il controllo degli effetti.

5.3 Controlling

5.3.1 Il controlling della Confederazione riguarda le misure oggetto di cofinanziamento (cap. 3.3) per le quali è stato sottoscritto un accordo sul finanziamento e comprende il controlling delle scadenze, dei costi e finanziario.

5.3.2 Nel settore della circolazione stradale e del traffico lento, il controlling delle misure e delle misure parziali è disciplinato nelle relative Direttive dell'USTRA.

5.3.3 Nel settore della circolazione ferroviaria, il controlling delle misure e delle misure parziali (progetti) è disciplinato nella Direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato.

5.4 Controlli a campione

Il servizio competente della Confederazione può effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, controlli a campione. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione la documentazione necessaria e autorizzano la Confederazione a consultare tutti i documenti e gli incarti rilevanti.

6 Adempimento, inadempimento e adempimento parziale della convenzione sulle prestazioni

6.1 Adempimento della convenzione

- 6.1.1 La convenzione è adempiuta se le misure di cui ai capitoli 3.1 (orizzonte temporale A), 3.2 e 3.3 sono attuate conformemente al programma d'agglomerato del Mendrisiotto e al rapporto d'esame della Confederazione, se le disposizioni della presente convenzione e del relativo accordo sul finanziamento sono soddisfatte e se la Confederazione ha versato i contributi conformemente ai capitoli 3.3. e 4 (incl. il rimborso di eventuali prefinanziamenti).
- 6.1.2 Per modifiche essenziali di misure conformemente al capitolo 3.1 con orizzonte temporale A, e di misure conformemente al capitolo 3.3, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Per modifiche essenziali di misure conformemente al capitolo 3.2 è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), qualora la modifica dipendesse da una misura oggetto di cofinanziamento. Sono considerate essenziali le modifiche che possono avere ripercussioni tangibili sugli effetti della misura. L'autorizzazione è rilasciata se la misura modificata lascia supporre effetti comparabili o migliori, oppure se è dimostrato in quale altro modo viene compensata una perdita di effetto. L'autorizzazione va rilasciata al più presto, su richiesta dell'ente responsabile, di regola entro 30 giorni dall'inoltro del dossier completo.
- 6.1.3 È considerata una modifica anche la sostituzione di misure parziali di un pacchetto di misure.
- 6.1.4 La modifica di misure intervenute dopo la firma dell'accordo sul finanziamento è disciplinata nell'accordo stesso. L'autorizzazione di modifiche essenziali ai sensi del capitolo 6.1.2 da parte dell'Ufficio federale competente può avvenire solo previa intesa con l'ARE.

6.2 Adempimento parziale o mancato adempimento della convenzione

- 6.2.1 Se singole misure³ cofinanziate non possono essere realizzate entro il 2027, il diritto al relativo aiuto finanziario decade. Il diritto decade altresì se il Cantone comunica per iscritto alla Confederazione che si rinuncia definitivamente all'avvio o all'attuazione di una misura. I contributi federali già versati devono essere restituiti. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.2.3-6.2.5.

³ Con il termine «misura/e» si intendono sempre anche «pacchetti di misure». Con il termine «misura/e parziale/i» («progetti» in caso di misure parallele) si intendono tappe di singole misure oppure singole misure di pacchetti di misure.

- 6.2.2 Se una misura viene attuata solo parzialmente o modificata senza l'autorizzazione scritta della Confederazione, quest'ultima, qualora si supponga che gli effetti della misura in questione siano effettivamente minori rispetto a quelli attesi nell'ambito dell'esame, può ridurre il contributo per essa riservato oppure, qualora si supponga che gli effetti siano notevolmente minori, rifiutare interamente il corrispondente contributo riservato, come pure esigere la restituzione dei contributi già versati. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.2.3-6.2.5.
- 6.2.3 Se nell'ambito di un controllo dell'attuazione o di un controllo a campione dovesse emergere che una misura, una misura parziale o un gruppo di misure non sono stati avviati e attuati o lo sono stati in modo insufficiente, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento delle misure correlate con quelle non realizzate. Nel caso in cui una misura non avviata né attuata oppure avviata e attuata in modo insufficiente abbia notevoli ripercussioni sull'attuazione del piano globale del programma d'agglomerato e sui suoi effetti, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento di misure e misure parziali. La sospensione è revocata non appena la lacuna in sede di attuazione è colmata o se il diritto all'aiuto finanziario decade per motivi di tempo o in seguito a rinuncia (cfr. capitolo 6.2.1).
- 6.2.4 I mezzi finanziari previsti per le misure di cui al capitolo 3.3, che non sono stati rivendicati in base ai capitoli 6.2.1-6.2.2, rimangono nel fondo infrastrutturale. Saranno messi a disposizione di tutti gli agglomerati per le misure delle prossime generazioni del programma Traffico d'agglomerato e non possono essere utilizzati dal Cantone (e dagli enti regionali) per cofinanziare la realizzazione di altre misure della stessa generazione. Fanno eccezione le misure parziali che, nell'ambito dello stesso pacchetto di misure, possono essere sostituite da nuove misure parziali con effetti paragonabili.
- 6.2.5 In subordine si applicano le disposizioni della legge sui sussidi (art. 28 ss. LSu).

6.3 Considerazione dello stato di attuazione delle misure nell'ambito della valutazione del programma d'agglomerato di generazioni successive

Lo stato di attuazione delle misure e gli effetti del programma d'agglomerato (cap. 5.1 e 5.2) saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione delle generazioni successive del programma d'agglomerato.

7 Modifica della convenzione sulle prestazioni

7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.1.1 La presente convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato del Mendrisiotto 2^a generazione viene di regola esaminata ogni quattro anni e se del caso modificata. Ciò avviene per quanto possibile nel quadro della conclusione di convenzioni sulle prestazioni concernenti progetti d'agglomerato di generazioni successive.
- 7.1.2 Se gli enti responsabili del programma d'agglomerato non inoltrano un programma rielaborato, rinunciano ai contributi federali per la tappa di finanziamento successiva. Sono fatti salvi i diritti al finanziamento delle misure di cui ai capitoli 3.3 e 6.2.3.

7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.2.1 Le parti s'impegnano a informarsi reciprocamente su eventuali modifiche delle condizioni generali caratterizzate da ripercussioni che non possono essere trattate nel quadro di una modifica ordinaria.
- 7.2.2 Una modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni presuppone una domanda scritta, accompagnata da una giustificazione, inviata all'altra parte ed è possibile soltanto su base consensuale. È fatta salva la clausola *rebus sic stantibus*.

8 Clausola di salvaguardia

Se una disposizione della presente convenzione sulle prestazioni risulta completamente o parzialmente inefficace, la validità giuridica complessiva della convenzione non viene intaccata; l'obiettivo auspicato dalla disposizione in questione deve essere raggiunto nel limite del possibile.

9 Diritto applicabile e rimedi giuridici

- 9.1 Sono valide segnatamente le disposizioni della legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), della legge federale e dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2 / OUMin; RS 725.116.21) e in subordine della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).
- 9.2 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni

La convenzione entra in vigore al momento della firma delle parti.

11 Ordine di importanza

I seguenti documenti sono parte integrante della presente convenzione; in caso di controversia, vale il seguente ordine di importanza:

1. Testo della presente convenzione
2. Lista delle misure per l'attuazione della strategia TL (cap. 3.3); Allegato 1
3. Rapporto d'esame della Confederazione del 26.02.2014, compreso l'Allegato 3 con adeguamenti successivi al 26.02.2014; Allegato 2
4. Convenzione sulle prestazioni di 1a generazione del 02.03.2011, compreso l'Allegato 4 della presente convenzione sulle prestazioni della 2a generazione
5. Programma d'agglomerato del Mendrisiotto, Parte trasporti e insediamento, 2011/2012
6. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2ª generazione del 14 dicembre 2010
7. Direttive USTRA relative alle misure di circolazione stradale e traffico lento (in tedesco)
8. Direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato

La presente convenzione è redatta in 3 versioni originali. Ogni parte ne riceve una.

Berna, 13.2.2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni



Capo del Dipartimento, Doris Leuthard

La presente Convenzione è ratificata

mediante RG CdS no. **58 2 7**

del **17 DIC. 2014**

Il consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente,  Manuel Bertoli

Il Cancelliere, Giampiero Gianella

Mendrisiotto, 4 DICEMBRE 2014

La Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio



Il Presidente, Mauro Carobbio



La Segretaria, Sara Barella Rajbhandari

Destinatari: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Cantone e Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Allegati:

- Allegato 1: Lista delle misure per l'attuazione della strategia TL (n. 3.3)
- Allegato 2: Rapporto d'esame della Confederazione del 26.02.2014, compreso l'Allegato 3 con adeguamenti successivi al 26.02.2014
- Allegato 3: Conferma concernente l'avvio e l'attuazione delle misure (incl. decisioni e decreti, accordi e/o rinvii ai piani direttori regionali e/o cantonali vincolanti per i Comuni e/o gli enti regionali)
- Allegato 4: Lista delle misure cofinanziate di 1^a generazione della convenzione sulle prestazioni che definitivamente non possono essere realizzate entro il 2027 (CP 1^a gen., cap. 3.3)
- Allegato 5: Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione, capitolo 6.3

Allegato 1 Lista di misure nel benchmark Traffico lento

Priorità A

Nr.	Misure/pacchetti di misure		Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi*	Contributo federale [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi; contributi massimi*
Codice ARE	N. PA			
5250.2.018	TL 1	Completamento della rete ciclabile regionale	9.75	3.41
5250.2.049	TL 7	Risanamento punti critici del traffico lento: misure puntuali	1.63	0.57
5250.2.051	TL 9	Segnaletica pedonale: Chiasso, sistema di orientamento per pedoni nel comprensorio cittadino	0.10	0.03
5250.2.082	TL 2	Completamento della rete ciclabile locale	3.99	1.40
5250.2.083	TL 3	Completamento rete pedonale locale (fase A) (3.1-3.9; 3.11-3.12)	2.32	0.81
Totale			17.79	6.22
5250.2.084		Strategia TL_Lista A	17.79	6.23

Tabella A1.1

*Vi può essere una differenza tra il totale dei costi e la strategia TL lista A. Tale differenza si spiega con gli arrotondamenti effettuati; fanno stato i contributi della strategia TL lista A.

Nessuna riduzione in funzione del benchmark (cfr. metodo nel rapporto esplicativo)

Per modificare le misure valgono le disposizioni di cui ai capitoli 6.1.2 e 6.1.3.

Priorità B

N.	Misure/pacchetti di misure	
Codice ARE	N. PA	
5250.2.040	TL 4.2	Completamento della rete pedonale locale: Mendrisio (Capolago), riscatto per uso pedonale strada servizio Ustra
5250.2.041	TL 4.3	Completamento della rete pedonale locale: Morbio Inferiore - Breggia, marciapiede tra Morbio Inferiore/Vacallo e Morbio Superiore
5250.2.050	TL 8	Risanamento punti critici del traffico lento: misure puntuali

Tabella A1.2


Allegato 3^{3A}: Conferma concernente l'avvio e l'attuazione delle misure (cap. 3.1, 3.2, 3.3 della Convenzione)

La CRTM conferma che l'attuazione delle misure del PAM2 - di cui sono competenti anche i Comuni - è in corso. Tutti i Municipi interessati hanno avviato le procedure di loro competenza (pianificatorie e finanziarie) o si sono espressamente impegnati in tal senso. Nelle tabelle allegate sono elencate le misure la cui attuazione compete i Comuni e enti.

**Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e
Basso Ceresio**

Il Presidente:

Mauro Carobbio



La Segretaria:

Sara Barella Rajbhandari



Mendrisio, novembre 2014

Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale (priorità A) (cap. 3.1 della Convenzione)

N.	Misura	RESPONSABILE
ARE-Code	N° PA	
<i>Insediamiento (incl. il paesaggio)</i>		
5250.2.070	PA4	Riqualifica del Laveggio Municipi di Stabio, Mendrisio e Riva San Vitale
5250.2.071	PA5	Area di svago nel comparto Valera (Comuni di Mendrisio-Ligornetto) Municipio di Mendrisio
5250.2.072	PA6	Valorizzazione area di svago a lago Riva San Vitale Municipio di Riva San Vitale
5250.2.073	PA7	Area di svago a lago di importanza regionale nell'area ex Tannini a Melano Municipio di Melano
5250.2.074	IN 1	Aree centrali e intensive Municipi dei comuni interessati
5250.2.075	IN 2	Aree semi-intensive Municipi dei comuni interessati
5250.2.076	IN 3	Aree estensive Municipi dei comuni interessati
5250.2.077	IN 4	Riqualifica urbanistica area relazionata al nodo intermodale FFS di Mendrisio con insediamento della SUPSI Municipio di Mendrisio
5250.2.078	IN 5	Riqualifica urbanistica e riconversione area relazionata al nodo intermodale FFS di Chiasso Municipio di Chiasso
5250.2.079	IN 6	Aree multifunzionali commerciali (GGT-grandi generatori di traffico) Municipi di Morbio Inferiore e Balerna
5250.2.080	IN 7	Aggiornamento dei PR in base alla gerarchia stradale Tutti i Municipi dell'agglomerato
<i>Trasporti</i>		
5250.2.065	TIM 3	Gestione posteggi pubblici: attuazione del PSZC (Piano dello Stazionamento delle Zone Centrali) Tutti i Municipi dell'agglomerato
<i>Prestazioni proprie dell'agglomerato non richieste ai fini del cofinanziamento</i>		
5250.2.053	TL 11	Parcheggi per cicli nell'agglomerato (attrattori, piazze, scuole, stazioni/fermate TP, ecc) Tutti i Municipi dell'agglomerato

Prestazioni proprie, priorità A (cap. 3.2 Convenzione)

N. Codice ARE	N. PA	Misura	RESPONSABILE
<i>Capacità strada</i>			
5250.2.042	TL 5.1	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Chiasso, messa in sicurezza incrocio stradale Via Cattaneo / Via Milano / Via ai Crotti	Municipio di Chiasso
<i>Traffico lento</i>			
5250.2.052	TL 10	Rete di bikesharing (sistemi compatibili tra loro)	Tutti i Municipi, tramite CRTM
<i>Riqualificare la sicurezza stradale</i>			
5250.2.043	TL 5.2	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Mendrisio, messa in sicurezza e riqualifica spazi pubblici a San Martino e pista ciclabile Via Morée	Municipio di Mendrisio
5250.2.045	TL 5.4	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Novazzano, messa in sicurezza e riqualifica di via Indipendenza	Municipio di Novazzano
5250.2.047	TL 5.6	Messa in sicurezza dei collegamenti ciclo-pedonali: Mendrisio (Genestrerio), messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Baraini	Municipio di Mendrisio
5250.2.054	TIM 1.1	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Mendrisio, moderazione del traffico e riqualifica di Via Motta	Municipio di Mendrisio
5250.2.055	TIM 1.2	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Mendrisio, moderazione e sicurezza Via Turconi - Largo Bernasconi	Municipio di Mendrisio
5250.2.057	TIM 1.4	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Riva San Vitale, moderazione del traffico nei quartieri residenziali	Municipio di Riva San Vitale
5250.2.059	TIM 1.6	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Stabio, Zona 30 Via Campagnola	Municipio di Stabio
5250.2.062	TIM 1.9	Moderazione del traffico e messa in sicurezza: Balema, viale Tarchini	Municipio di Balerna
<i>Misure di gestione del traffico</i>			
5250.2.010	TP 3.2	Infrastruttura in funzione della nuova offerta TP: Chiasso, Via degli Albrici, posa di un dissuasore a scomparsa (Pilomat)	Municipio di Chiasso

Lista delle misure, priorità A (cap. 3.3 Convenzione)

N.		Misura	RESPONSABILE
Codice ARE	N. PA		
<i>Autobus/strada</i>			
5250.2.081	TP 2	Adeguamento e accessibilità fermate TP	parzialmente Municipio di Chiasso (solo misura TP 2.1)
<i>Traffico lento</i>			
5250.2.084		Lista A TL (Vedi Lista di misure nel benchmark TL)	Vedi Lista di misure nel benchmark TL
<i>Misure di gestione del traffico</i>			
5250.2.009	TP 3.1	Infrastruttura in funzione della nuova offerta TP: Chiasso, nuovo impianto semaforico Via Dunant / Viale Manzoni / Via Livio	Municipio di Chiasso

Lista di misure nel benchmark Traffico lento (priorità A)

Nr.		Misure/pacchetti di misure	RESPONSABILE
Codice ARE	N. PA		
5250.2.049	TL 7	Risanamento punti critici del traffico lento: misure puntuali	Municipi di Arogno, Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio, Vacallo, Parco delle gole della Breggia
5250.2.051	TL 9	Segnaletica pedonale: Chiasso, sistema di orientamento per pedoni nel comprensorio cittadino	Municipio di Chiasso
5250.2.082	TL 2	Completamento della rete ciclabile locale	Municipi di Chiasso, Riva San Vitale e Mendrisio
5250.2.083	TL 3	Completamento rete pedonale locale (fase A) (3.1-3.9; 3.11-3.12)	Municipi di Mendrisio, Balerna, Parco delle gole della Breggia

Allegato 4

Lista delle misure cofinanziate della convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione che non possono definitivamente essere realizzate entro il 2027 (CP 1^a gen., cap. 3.3)

Se singole misure o misure parziali figuranti nella lista delle misure cofinanziate non possono essere realizzate entro il 2027, il diritto al relativo aiuto finanziario decade. Tale diritto decade altresì se le parti contraenti non s'impegnano ad avviare o attuare una misura. I contributi federali già versati per le misure che non possono essere realizzate entro il 2027 devono essere rimborsati.

Le tabelle riportate di seguito nel presente allegato si basano sulle tabelle contenute nel capitolo 3.3 nonché sull'allegato 1 della convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione. Conformemente alla convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione, nelle seguenti tabelle vanno inseriti i dati relativi alle misure che non possono definitivamente essere realizzate entro il 2027. Nella colonna «Motivazione» vanno riportati i motivi, comprensibili e imperativi, per cui non è possibile realizzare definitivamente le misure in questione entro il 2027 (p. es. rifiuto definitivo delle decisioni necessarie per la realizzazione da parte degli aventi diritto al voto o del Parlamento, decisione del Tribunale passata in giudicato oppure esaurimento senza successo di tutte le possibilità che erano a disposizione per raggiungere l'attuazione della misura in questione (semmmai modificata)). In queste tabelle non vanno elencate eventuali modifiche di misure.

I firmatari confermano che le misure elencate nel presente allegato non sono state realizzate. Di conseguenza la convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione è adeguata.

A4.1 Lista delle misure e pacchetti di misure, priorità A (lista A)

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Motivazione
Codice ARE	N. AP				

Nessuna misura

Tabella A 4.1

A4.2 Lista delle misure e pacchetti di misure per la realizzazione della strategia TL Lista A

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi	Contributo Confede- razione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente
Codice ARE	N. AP			

Nessuna misura

Tabella A 4.2

Allegato 5 Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione, capitolo 6.3

6.3 Reporting sull'attuazione

La parte descrittiva del reporting sull'attuazione sarà d'ora in poi integrata nel programma d'agglomerato. Non si dovrà quindi più preparare un rapporto d'attuazione distinto, com'è stato il caso sinora. Insieme allo scenario auspicato e alle strategie settoriali che ne derivano, il reporting sull'attuazione servirà da importante base di riferimento per determinare le misure nel programma di 3a generazione. Questo cambiamento è giustificato dal fatto che, con l'aumento del numero di generazioni dei programmi d'agglomerato, diventa essenziale verificare la congruenza dei contenuti delle misure tra una generazione e l'altra. Si deve cioè poter ripercorrere la genesi e lo sviluppo delle misure attraverso le varie generazioni di programmi, nonché identificare le modalità d'intervento adottate nel quadro del programma in corso quando determinate misure di programmi precedenti non sono state implementate come previsto. Il programma d'agglomerato dovrà quindi contenere un breve resoconto dello stato d'attuazione delle misure relative ai programmi d'agglomerato delle generazioni precedenti: il resoconto può essere sommario per le misure attuate secondo i piani e più specifico per quelle che, per ragioni materiali o di tempo, non sono state implementate secondo la tabella di marcia prevista. Trattandosi della 3a generazione di programmi d'agglomerato, il resoconto dovrà vertere innanzitutto sull'attuazione delle misure relative ai programmi di 1a generazione, mentre per quanto riguarda la 2a generazione di programmi, il focus sarà diretto sullo stato d'avanzamento secondo i piani delle misure della lista A. Mentre la parte descrittiva va ripresa direttamente nel programma d'agglomerato, le tabelle sullo stato d'attuazione delle misure contenute nella convenzione sulle prestazioni dovranno figurare anche in futuro in uno degli allegati del programma⁴. Le tabelle devono illustrare nel modo più aggiornato possibile lo stato d'attuazione delle misure al momento dell'inoltro del programma d'agglomerato.

Le tabelle devono anche fornire indicazioni sull'avanzamento dei progetti urgenti. Per garantire un quadro uniforme dello stato d'attuazione delle misure di tutti i programmi d'agglomerato i dati riportati nelle tabelle devono riferirsi al **31.03.2016** (data di riferimento). Le tabelle contenute nel reporting sull'attuazione devono fornire indicazioni sui seguenti elenchi di misure:

- progetti urgenti;
- misure infrastrutturali che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure finanziate integralmente dall'agglomerato che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure non cofinanziate con i mezzi del fondo infrastrutturale che riguardano i trasporti e che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure non cofinanziate con i mezzi del fondo infrastrutturale che riguardano gli insediamenti e che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure che figurano nella lista B dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione (lista B secondo i rapporti d'esame, incluse le misure finanziate integralmente dall'agglomerato).

⁴ Il rapporto non sostituisce il controlling della gestione del fondo, ma lo completa, in particolare perché riporta anche le misure che non sono cofinanziate ma che sono parte integrante della convenzione sulle prestazioni (ad es. misure che riguardano il settore insediamenti).

Se non viene inoltrato un programma d'agglomerato di 3a generazione, si può rinunciare alla parte descrittiva del rapporto sullo stato di attuazione; in questo caso il rapporto viene redatto sulla base delle tabelle.

Le tabelle sono elaborate dall'ARE (lista delle misure con indicazioni per l'inoltro del programma d'agglomerato e l'esame della Confederazione) e trasmesse agli agglomerati entro l'estate 2015. Gli agglomerati devono fornire indicazioni sui seguenti aspetti:

Misure nel settore dei trasporti

Costi d'investimento	Stima aggiornata dei costi, compresi rincaro e IVA (sì/no) e data di riferimento
Inizio della realizzazione/costruzione	Anno di inizio della realizzazione/della costruzione
Messa in servizio	Anno della messa in servizio
Spiegazioni/tappe previste fino all'inizio della realizzazione/costruzione	Descrizione delle procedure e delle tappe necessarie fino all'inizio della realizzazione/costruzione, incluso uno scadenziario; spiegazioni in caso di non realizzazione o di modifica delle misure

Misure nel settore degli insediamenti

Spiegazioni/tappe previste fino all'inizio della realizzazione/costruzione	Descrizione delle procedure e delle tappe necessarie fino all'inizio della realizzazione, inclusi uno scadenziario/ <i>milestone</i> per la realizzazione (audizioni/consultazione, messa in vigore o fasi della procedura per determinare i contenuti attraverso i piani direttori e i piani di utilizzazione); spiegazioni in caso di non realizzazione o di modifica delle misure.
Inizio della realizzazione/costruzione	Anno dell'inizio della realizzazione/della costruzione